

TRIBUTI

Come riscattare un'auto confiscata perché non assicurata

La mia auto è stata confiscata dal prefetto perché chi ne era alla guida è stato fermato dai carabinieri e questa è risultata non essere coperta da assicurazione. Dal momento che vivo in Svizzera da 50 anni, sono venuto a conoscenza di ciò a fatto compiuto. Ovviamente nel frattempo la multa è raddoppiata. Chi guidava l'auto all'epoca dei fatti è nullatenente e disoccupato; l'auto non ha alcun valore, è da rottamare, ma mi hanno detto che se non pago la multa viene messa sulla cartella esattoriale. Attualmente l'auto si trova presso il deposito autorizzato.

Cosa posso fare a riguardo?

Alla luce delle informazioni che ha fornito, le posso consigliare quanto segue.

L'articolo 193 del Codice della strada, intitolato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile", al comma 4, statuisce che in un caso come il suo "si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'organo accertatore ordina cioè che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Qualora l'interessato effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 202 del Codice della strada, corrisponda il premio di assicurazione per almeno 6 mesi e garantisca il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo dell'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Quando, nei termini previ-

sti, non è stato proposto e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del Codice della strada.

Ma a quanto ammonta la sanzione fissata dall'articolo 193 del Codice della Strada? Al suo comma 2 quest'articolo prevede per i trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 798 a 3.194 euro che, tuttavia, può essere ridotta ad 1/4 qualora sussistano determinate ipotesi previste dal comma 3.

Alla luce di quanto lei dice, sembra che la sua posizione riguardi però una fase avanzata del problema, considerato che il verbale non è mai stato impugnato e, dunque, il competente organo prefettizio, allo stato, è legittimato ad agire esecutivamente.

Si consideri, tuttavia, che gli atti precedenti avrebbero dovuto essere a lei notificati nella sua qualità di proprietario e, quindi, di responsabile solidale.

Ciò nonostante, ammesso che i suddetti atti prodromici le siano stati notificati (a nulla rileva la circostanza

per cui lei è residente in Svizzera), alla luce degli elementi da lei forniti, non ci sarebbero stati gli elementi sostanziali per provare ad avanzare eventuali opposizioni.

Allo stato, pertanto, se effettivamente alla base v'è un verbale scaduto e non pagato, ad esso seguirà la formazione di un ruolo a carico del conducente e del proprietario con la conseguente possibile emissione di una cartella di pagamento.

E' possibile che contattando l'organo accertatore e provvedendo al pagamento della sanzione (fermo restando la responsabilità solidale dell'autore della trasgressione e, quindi, la possibilità di agire nei suoi confronti per recuperare quanto pagato), si possa evitare l'emissione di una cartella di pagamento a suo carico.

Ciò dovrà meglio essere rilevato sulla considerazione dei tempi di emissione dei vari documenti e delle eventuali notificazioni; motivo per cui, al fine di una migliore definizione della questione, è necessario entrare in possesso di ulteriori e maggiormente dettagliate informazioni.

Dott. Francesco Campobasso
Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

PRESTITI

E' denunciabile il garante che si rivale

Ho acquistato un'auto anni fa tramite finanziamento, il mio ex fidanzato si è fatto garante. Da un anno sono senza lavoro e non ho potuto pagare le rate; le ha pagate il mio ex fidanzato che si è appropriato dell'auto.

Oggi mi chiede indietro per vie legali 2.500 euro versati finora e solo se lo farò riavrò l'auto. Lo posso denunciare per appropriazione indebita?

Se l'auto è intestata soltanto a lei allora lei ne è l'unica proprietaria (a meno che non si tratti di leasing e l'auto sia in tal caso intestata alla società).

In quanto proprietaria può chiederle la restituzione (salvo valutare, inoltre, la problematica del credito nei confronti del garante che ha pagato al suo posto).

Una segnalazione ai Carabinieri, anche per sancire la sua perdita di possesso dell'auto, sarebbe utile.

Consideri comunque che quale intestataria dell'auto lei sarà sempre responsabile in solido con il conducente dei sinistri e degli illeciti commessi da quest'ultimo (a meno che lei non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà).

Avv. Barbara Sartirana
Studio legale
Avvocato Barbara Sartirana

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

LAVORO

Come si calcola l'entità della liquidazione

Mi sono dimessa in data 17 maggio 2012 e ad oggi sono in attesa dello stipendio del mese di maggio e mi auguro che questo comprenda la liquidazione e i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Lo stipendio da me percepito ammontava a 1.287 euro lordi (che netti si riducevano a circa 1.005 euro).

Vorrei capire quanto andrò a percepire per il periodo lavorativo dal 20/02/2012 al 17/05/2012. Preciso che non ho mai preso ferie e neppure permessi! Quanto posso attendermi?

Innanzitutto, per potere effettuare in modo corretto il calcolo dei ratei a lei spettanti occorre essere a conoscenza del Contratto di lavoro che le è stato applicato. Inoltre, per poter effettuare il calcolo del netto in busta paga (ultimo cedolino), è necessario avere a disposizione tutte le buste paga che ha percepito, a partire dalla sua assunzione.

In ogni caso, è chiaro che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, i ratei fino a quel momento maturati (ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR) devono essere tutti liquidati.

Dott.ssa Margherita Rosati
Studio Rosati
Consulenti del lavoro

BANCHE

Si può recuperare l'extra-interesse pagato alla banca

Si può chiedere alla propria banca la restituzione degli interessi addebitati in conto corrente, se nel calcolo è stato superato un certo tasso?

E' attuale la questione del metodo di calcolo degli interessi adottato dalle banche nei confronti dei clienti ai quali è stato concesso un fido, con cui la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro venendo remunerata sotto forma di interesse.

La pattuizione tra banca e cliente di interessi ad un tasso eccedente il limite di legge determina la nullità della clausola, per cui il cliente potrà rifiutarsi di corrisponderli o chiederne la restituzione alla banca. Si è visto che di regola le banche, spingendo l'interesse al limite del tasso soglia, una volta ricalcolato il tasso effettivo integrato dalle voci illegittimamente escluse, hanno addebitato ai clienti tassi usurari. Vi sono professionisti in grado di effettuare il ricalcolo degli estratti conto bancari e di fornire il necessario supporto di consulenza al cliente per affrontare il confronto con la banca nella prospettiva di una piena parità di diritti.

Avv. Fabio Gabrieli
Studio legale Fabio Gabrieli